











CORTE FEDERALE D'APPELLO

I^a SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDI' 4 OTTOBRE 2017

1. Ricorso VENEZIA FC SRL SSP

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 1 inflitta al sig. Tacopina Joseph, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, comma 1 C.G.S.;
- ammenda di € 3.000,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, in relazione all'art. 1 bis, comm1 1 e 5 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale nota n. 12241/510 pf 16-17 GP/MB/gb del 5.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a 15 giorni nei confronti del sig. Tacopina Joseph e l'ammenda in € 1.500,00 nei confronti della società Venezia FC Srl SSP.









